



Bruxelles, 5 maggio 2023
(OR. en)

8847/23

Fascicoli interistituzionali:
2023/0102(NLE)
2023/0101(NLE)

FRONT 158
COWEB 59
MIGR 154

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	8169/23 + ADD 1; 8172/23 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro – Adozione Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro – Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

1. Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.

2. L'obiettivo dell'accordo è, sulla base dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624¹, autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a inviare squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente nel Montenegro sull'intera frontiera del paese. L'accordo abrogherà e sostituirà l'accordo sullo status del 7 ottobre 2019 tra l'Unione europea e il Montenegro.
3. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del progetto di accordo sullo status da parte della Commissione e del Montenegro. Il 5 aprile 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro, nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo². Le delegazioni hanno confermato il loro accordo sulle proposte nella riunione del gruppo "Frontiere" del 12 aprile 2023.
4. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
6. È opportuno che l'accordo sia firmato e che la dichiarazione comune acclusa sia approvata.

¹ GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

² Docc. 8169/23 +ADD 1 e 8172/23 +ADD 1.

³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

7. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio, in una delle prossime sessioni, di:
- a) adottare, tra i punti "A", la decisione che autorizza la firma e l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo. I testi della decisione, accompagnata dalla dichiarazione comune, e dell'accordo, messi a punto dai giuristi-linguisti, figurano rispettivamente nei documenti 8352/23 e 8354/23;
 - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione unitamente al testo dell'accordo nella Gazzetta ufficiale;
 - c) decidere di trasmettere per approvazione al Parlamento europeo il progetto di decisione relativa alla conclusione dell'accordo, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8353/23.
8. Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e la decisione relativa alla firma gli sarà trasmessa.
-